



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 614/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Francesco Paolo ROMANELLI Presidente

dott. Pasquale DADDABBO Consigliere

dott. Andrea COSTA Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 36455 del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

DE FINIS Michele Maria Oreste Baldassarre, nato a Foggia il 9 luglio

1952, ivi residente in via Camporeale, km 0,800, Residence Federico II,

Codice fiscale DFNMHL52L09D643Q, rappresentato e difeso dall'Avv.

Prof. Ugo Patroni Griffi e dall'Avv. Giovanna Ciccarella, domiciliato in

Bari, Piazza Luigi di Savoia n.41/A;

Visto l'atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n. 79/2013/SCN,

depositato in segreteria in data 03 dicembre 2020 e ritualmente notificato al

convenuto;

Uditi all'udienza del 10 giugno 2021, con l'assistenza del Segretario dott.

Francesco Gisotti - relatore il Referendario Andrea Costa -, il P.M., in

persona del Vice P.G. Cosmo Sciancalepore, e per il convenuto l'avv.

Ciccarella, i quali hanno concluso come da verbale;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;



Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 03 dicembre 2020, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Michele De Finis, come sopra generalizzato, per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 60.340,76, in favore della Provincia di Foggia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di giustizia.

Espone il Procuratore regionale che, a seguito di notizia di danno erariale in merito al conferimento da parte della Provincia di Foggia, a titolo asseritamente “clientelare”, di incarico a Daniele Pio Zito, veniva acquisita documentazione amministrativa presso l’Amministrazione, tra cui la determinazione dirigenziale n.3687/37 del 16 dicembre 2011, sottoscritta dall’odierno convenuto, quale Direttore dei Servizi di Polizia provinciale, avente ad oggetto “*selezione pubblica per il conferimento d’incarico in ambito di sistemi informativi e tecnologici di controllo della sicurezza stradale per competenze di legge della Polizia provinciale*”.

Dalla documentazione acquisita, emergeva che l’incarico in esame non era il primo e che altri incarichi di analogo o identico contenuto erano stati precedentemente conferiti allo Zito dalla Provincia di Foggia.

Quanto all’incarico controverso, osserva la Procura che lo Zito, a seguito della procedura selettiva espletata, veniva posto in posizione di responsabile tecnico progettista in ambito di sistemi tecnologici per la sicurezza stradale, con il compito di implementare tali sistemi, di occuparsi degli acquisti di beni e servizi di pertinenza della Polizia provinciale, di coordinare



programmi di riqualificazione stradale e di monitorare telematicamente la viabilità provinciale.

Inoltre, dalla documentazione amministrativa trasmessa dalla Provincia di Foggia, emergeva che nell'elenco degli incarichi esterni pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione non figurava l'incarico in esame mentre, a ulteriore conferma dei plurimi incarichi di analogo o identico contenuto, risultava altro incarico dal 15 ottobre 2009 al 14 maggio 2010, conferito allo stesso Zito con la determinazione n.3354/37 del 15 ottobre 2009, con compenso di euro 17.500,00, avente per oggetto, analogo a quello controverso, di *“individuazione e analisi, ai fini di eventuali attivazioni di postazioni operative su SS.PP. di contromisure di tipo elettronico, anche di carattere sanzionatorio, atte alla riduzione di infrazioni al C.d.S. e di comportamenti pericolosi”*.

La Procura ritiene che il conferimento dell'incarico sia illegittimo sotto diversi profili, che verranno più diffusamente illustrati nella parte motiva, con conseguente danno erariale, di cui deve ritenersi responsabile il De Finis, corrispondente all'esborso da parte della Provincia di Foggia del compenso percepito per i due anni di contratto del convenuto, pari ad euro 60.340,76.

A questo punto su richiesta della Procura, con atto del 19 gennaio 2017 ricevuto dall'interessato il 24 gennaio 2017, la Provincia procedeva alla costituzione in mora dell'odierno convenuto per la restituzione delle somme percepite per l'espletamento dell'incarico in questione.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre del 17 giugno 2020, il De Finis presentava le proprie deduzioni, che tuttavia non sono state ritenute



sufficienti dalla Procura per superare le contestazioni mosse con l'invito.

A seguito della notifica dell'atto di citazione, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato la domanda erariale, eccependo in primo luogo la prescrizione della richiesta risarcitoria.

Nel merito, il De Finis ha evidenziato la legittimità del conferimento dell'incarico controverso, adottato nel rispetto dei requisiti di legge, ivi compresi quelli che prescrivono gli obblighi di pubblicazione.

Secondo quanto riferito dal convenuto, inoltre, l'incarico in questione avrebbe consentito all'Amministrazione provinciale di registrare un aumento delle entrate a decorrere dal 2012, derivanti da infrazioni al codice della strada.

All'udienza del 10 giugno 2021, le parti hanno illustrato le proprie posizioni, insistendo nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla domanda di risarcimento del danno patito dalla Provincia di Foggia per effetto dell'incarico di co.co.co. conferito a Daniele Pio Zito, in maniera asseritamente illegittima, a seguito della procedura selettiva esperita in virtù di determinazione dirigenziale n.3687/37 del 16 dicembre 2011, sottoscritta dall'odierno convenuto, quale Direttore dei Servizi di Polizia provinciale.

Ritiene il Collegio che la domanda della Procura vada respinta per le seguenti ragioni.

2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2, l. n.20/1994,



sollevata dal convenuto sul presupposto che i mandati di pagamento riguardano il periodo 2012/2014, laddove l'invito a dedurre è stato notificato in data 25 giugno 2020.

Inoltre, a parere del De Finis, non potrebbe fondatamente sostenersi che il decorso della prescrizione sia stato validamente interrotto, considerato che la nota della Provincia di Foggia, recante la data del 19 gennaio 2017, non avrebbe i requisiti richiesti dagli artt. 1219 c.c. e 2943 c.c., non avendo l'Amministrazione la necessaria legittimazione, riservata in via esclusiva al titolare del diritto, ovvero alla Procura presso la Corte dei conti.

Andrebbe altresì considerata, secondo la prospettazione del convenuto, la disciplina dell'interruzione della prescrizione introdotta dall'art. 66 c.g.c., a mente del quale il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto, una sola volta, con aggiunta, al tempo residuo per il compimento del predetto termine quinquennale, di un periodo di soli due anni, mediante l'invito a dedurre di cui al successivo art. 67 c.g.c. ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 c.c..

2.1 Al riguardo, in primo luogo osserva il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal De Finis, costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, oltre all'atto di costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale, anche gli atti stragiudiziali con i quali l'amministrazione costituisce in mora il responsabile (ex plurimis, Sez. III Appello, 10 maggio 2010, n.335).

Inoltre, va evidenziato che l'art. 2, secondo comma, delle "*norme transitorie e abrogazioni*" (allegato 3 al D.lgs. n. 174/2016) prevede che le disposizioni



di cui al citato art. 66 si applichino solamente ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice (7 ottobre 2016), e non dunque ai fatti antecedenti, quali quelli oggetto di causa, che risalgono agli anni dal 2012 al 2014 (Corte conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 149/2020).

Alla luce di quanto sopra, l'atto di costituzione in mora dell'Amministrazione, ricevuto dal De Finis in data 24 gennaio 2017, ha validamente interrotto i termini di prescrizione, in quanto i pagamenti contestati sono stati effettuati a partire dal 28 febbraio 2012.

L'invito a dedurre è stato poi notificato entro l'ulteriore termine prescrizione quinquennale, applicabile *ratione temporis*, decorrente dalla notifica del predetto atto interruttivo.

3. Venendo al merito, la domanda della Procura è articolata sulla base dei profili di illegittimità del conferimento dell'incarico allo Zito, che possono di seguito riassumersi:

- l'incarico sarebbe stato conferito in assenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, ovvero senza il necessario preliminare accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane interne, con conseguente inutilità della spesa sostenuta per l'espletamento di compiti che avrebbero potuto essere svolti da personale interno, nonché in contrasto con il presupposto della temporaneità, in quanto l'incarico controverso costituisce solo l'ultimo di vari incarichi di analogo contenuto conferiti allo Zito in un arco di tempo pluriennale;

- sarebbero mancate la valutazione da parte dei Revisori dei conti dell'Ente e la trasmissione della deliberazione alla Corte dei conti, in



attuazione dell'art.1, commi 11 e 42, della legge n.311/2004;

- sarebbero stati omessi gli oneri previsti della disciplina vigente in tema di pubblicità e trasparenza degli incarichi.

3.1 Ciò premesso, con riferimento all'asserita mancanza dei requisiti previsti dal d.lgs. 165/2001 (di seguito anche Testo Unico Pubblico Impiego, TUPI), ritiene il Collegio che nessun addebito possa essere mosso al convenuto, non essendo stata peraltro fornita dalla Procura evidenza dell'assenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico allo Zito.

Ed in particolare, l'art. 7, comma 6 del Tupi, fermo restando il generale divieto di far ricorso a contratti di collaborazione personale e continuativa, prevede che *"... per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per



ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione”.

3.2 Orbene, tralasciando il presupposto di cui alla lettera d), pacificamente rispettato e non espressamente contestato, va in primo luogo evidenziato che appare altresì fuor di dubbio che l'incarico di “*esperto dei sistemi informativi e tecnologici a supporto della sicurezza stradale*” rientri nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge all'ente provinciale.

In particolare, l'art. 12, comma 1, lettera d bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) prevede, tra i soggetti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quali la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, “*...i Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza*”.

Quanto alla scelta dell'Amministrazione di far ricorso ad incarico esterno, osserva il Collegio che nel provvedimento contestato appare data adeguata evidenza dei presupposti di legge e delle valutazioni di opportunità, posti a fondamento della determinazione del De Finis di ricorrere alla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico in questione.

In particolare, la possibilità di far ricorso a contratti di collaborazione specificamente destinati a progetti di potenziamento dei sistemi di controllo in materia di sicurezza stradale, è espressamente prevista dall'art. 208, comma 5-bis del Codice della Strada, richiamato nelle premesse della delibera, a mente del quale la quota dei proventi derivanti dalle infrazioni



“... può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

Inoltre, nella delibera si dà conto della circostanza che *“a partire dal 16 gennaio 2012 rimarrà vacante la posizione del responsabile tecnico di progetti speciali e sistemi tecnologici a supporto della sicurezza stradale nell'ambito di servizi di Polizia Provinciale”.*

In sintesi, dunque l'imminente vacanza del posto di responsabile tecnico addetto ai sistemi tecnologici di sicurezza stradale ha costituito la ragione sottesa alla scelta del responsabile della Polizia Provinciale di ricorrere ad un contratto di collaborazione esterna, stante la valutata opportunità di garantire la continuità della funzione, al fine di evitare pregiudizi alla funzionalità del servizio, nelle more dell'espletamento di procedura selettiva ad evidenza pubblica per la copertura del posto in dotazione organica.

Di tutto quanto sopra, è data ampia evidenza nella delibera contestata, laddove nessuna specifica censura è avanzata dalla Procura regionale.

3.3 Quanto all'asserita mancata preventiva verifica della sussistenza di



personale interno in grado di espletare l'incarico di esperto in sistemi informatici da utilizzare per implementare il controllo della sicurezza stradale, va evidenziato che nella determinazione sottoscritta dal De Finis, si dà atto che l'incarico in questione non è realizzabile da personale in servizio *“posto che la professionalità necessaria richiede competenze informatiche di livello universitario con percorso tecnico di ambito e maturata esperienza professionale;”*.

Orbene, a fronte di tale passaggio del corredo motivazionale della delibera controversa, la Procura regionale non fornito alcun elemento probatorio a supporto dell'asserita mancata verifica della disponibilità di professionalità adeguate all'interno dell'Amministrazione.

Come correttamente evidenziato dal convenuto, infatti, competeva all'attore, ex art. 2697 c.c., dimostrare che nessuna verifica era stata espletata e che soprattutto nella dotazione organica fossero presenti dipendenti dotati della qualificazione professionale in grado di consentire l'espletamento dell'incarico di natura altamente tecnica.

Di tale verifica non vi è traccia nell'atto di citazione.

Né tanto meno risulta dimostrato da parte dell'Organo requirente, cui spettava il relativo *onus probandi*, che lo svolgimento dell'incarico in questione richiedesse requisiti professionali diversi, ed eventualmente meno elevati rispetto a quelli, di alta professionalità e specializzazione, richiesti con la determinazione controversa ed incontestabilmente posseduti dallo Zito, come desumibile dalla scheda di valutazione del *curriculum vitae* prodotta in giudizio.

3.4 Con riferimento all'asserita violazione del requisito della



temporaneità dell'incarico, osserva in primo luogo il Collegio che l'incarico di collaborazione in questione ha avuto durata biennale, con la seconda annualità espressamente condizionata "*...alla effettiva continuità del servizio di controllo telematico della viabilità provinciale nonché alla redditività dello stesso*".

L'incarico è stato dunque espressamente ancorato all'esigenza, evidentemente temporanea, di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva per la copertura del posto, di imminente vacanza, di responsabile tecnico per i sistemi informativi a supporto della sicurezza stradale.

Al riguardo, va evidenziato che non è stato in alcun modo provata la circostanza, pure invocata in udienza dal Pubblico Ministero, che il posto di imminente vacanza di responsabile tecnico fosse in realtà ricoperto dallo stesso Zito.

La prosecuzione oltre il primo anno è altresì stata condizionata alla verifica della esigenza di continuità del servizio e di redditività dell'incarico, circostanze poi riscontrate in sede di conferma per l'ulteriore annualità (cfr. delibera n.2013/501 dell'8 marzo 2013).

3.4.1 Ciò posto, la Procura regionale asserisce che il requisito della temporaneità sarebbe carente, sul presupposto che quello contestato sarebbe "*.... solo l'ultimo di vari incarichi di analogo contenuto conferiti allo Zito in un arco di tempo pluriennale*".

Orbene, dall'esame dell'atto di citazione, emerge che la Procura fa riferimento a due precedenti incarichi conferiti allo Zito, di cui alle determinazioni n.2354 del 15 luglio 2010 e n.2234 del 2 agosto 2011, a loro



volta richiamati nei mandati di pagamento, prodotti a corredo dell'atto di citazione, e riferibili ad incarichi di consulenza in ambito della "sicurezza stradale".

Quanto alla terza determinazione richiamata dalla Procura, la n. 3354/37 del 15 ottobre 2009, dalla lettura del provvedimento, depositato in giudizio dal convenuto, emerge che il predetto incarico, da conferirsi mediante contratto a tempo determinato della durata di mesi 7, aveva ad oggetto *"individuazione e analisi, ai fini di eventuali attivazioni di postazioni operative su SS.PP. di contromisure di tipo elettronico, anche di carattere sanzionatorio, atte alla riduzione di infrazioni al C.d.S. e di comportamenti pericolosi"*.

Tale incarico è stato poi conferito allo Zito, a valle della procedura selettiva espletata, ed è stato svolto dal 15.10.2009 sino al 14.05.2010.

3.4.2 Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che delle determinazioni del luglio 2010 e dell'agosto 2011, richiamate dalla Procura a supporto dell'asserita non temporaneità dell'incarico, non vi è traccia nella documentazione depositata unitamente all'atto di citazione, circostanza questa che di per sé impedisce al Collegio una compiuta valutazione della prospettazione attorea.

Ad ogni buon fine, pur in assenza di un quadro probatorio completo ed esaustivo, osserva il Collegio che, anche ipotizzando una sostanziale continuità tra gli incarichi, aventi analogo oggetto, conferiti con le dette delibere, nel provvedimento contestato con l'atto di citazione, come detto, è stata data ampia e congrua evidenza in merito alla permanenza *"... delle condizioni di necessità funzionali che determinano il conferimento*



dell'incarico atto a ricoprire il servizio in parola, rappresentandosi l'opportunità e l'utilità che la funzione descritta continui ad essere svolta, nelle more dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la individuazione del responsabile tecnico operativo cui affidare i compiti in pianta organica”.

A fronte di tale chiara ed esaustiva enunciazione da parte dell'Amministrazione delle ragioni di necessità e temporaneità, che hanno giustificato la decisione del De Finis di procedere al conferimento di un ulteriore incarico di co.co.co., nessuna specifica contestazione è stata avanzata dalla Procura, se non il mero ed apodittico richiamo a precedenti incarichi aventi analogo oggetto.

Allo stesso modo, nessuna specifica censura è stata avanzata con riferimento alla determinazione del 2013, sopra citata, sempre a firma del convenuto, con la quale, alla scadenza del primo anno, è stata deliberata la conferma dell'incarico allo Zito per un ulteriore anno, permanendo le esigenze di continuità del servizio ed essendo stata verificata la redditività dell'attività svolta, sotto il profilo degli introiti derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada.

4. Inconferente appare altresì il profilo di illegittimità fondato sul richiamo all'ipotesi di responsabilità erariale per omessa trasmissione della delibera ai revisori ed alla Corte dei conti, espressamente prevista dalla disposizione di cui all'art. dell'art.1, comma 11 e 42 della legge n.311/2004.

Al riguardo, dalla lettura di tale disposizione, emerge in maniera chiara che la fattispecie regolata riguarda esplicitamente *“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a*



soggetti estranei all'amministrazione" (art. 1, comma 42, l.311/2004), laddove è pacifico che nel caso di specie l'incarico conferito allo Zito avesse la natura di contratto di lavoro autonomo ex artt. 2222 e ss. c.c. a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa, e dunque non rientrante nella categoria di incarichi per i quali è stato disposto l'onere sopra richiamato.

Ad ogni buon fine, anche volendo ammettere l'applicabilità della norma sopra citata al caso in esame, risulta dimostrato per *tabulas* che, con nota prot. 0003781 del 16 gennaio 2012, il convenuto ha comunque trasmesso la delibera, oltre che al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale, ai revisori dei conti.

Quanto alla trasmissione alla Corte dei conti, in assenza di una chiara indicazione dei soggetti tenuti a tale incumbente, ed in assenza di elementi probatori sul punto da parte della Procura, l'omissione in questione non sarebbe comunque addebitabile al De Finis, per evidente carenza della colpa grave, avendo lo stesso, come detto, trasmesso la delibera agli organi di vertice dell'Amministrazione provinciale.

5. Infine, ritiene il Collegio che il profilo di illegittimità per l'omessa pubblicazione a cura del convenuto della delibera sul sito istituzionale dell'ente, sia del tutto infondato, per l'assorbente profilo di evidente carenza di legittimazione passiva del De Finis.

Ed invero, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificata dall'art. 3, comma 54, l. 244/2007, applicabile *ratione temporis*, prevede che le Pubbliche Amministrazioni "... sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti



completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto"

Orbene, anche in questo caso, un'attenta lettura della norma conduce alla conclusione che, fermo l'obbligo delle Amministrazioni, di per sé privo di sanzioni, di pubblicare sul sito internet le delibere di conferimento degli incarichi, la responsabilità erariale del dirigente "preposto" è da ricondursi non all'omessa pubblicazione in sé, ma come conseguenza della liquidazione del corrispettivo in assenza della pubblicazione.

A conferma di tale assunto, è sufficiente considerare che l'art. 15 del d.lgs. 33/2013, pur non applicabile alla fattispecie in esame, nel riproporre l'ipotesi di responsabilità erariale tipica già prevista dall'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha espressamente chiarito che in caso di omessa pubblicazione "... il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto".

E' evidente dunque che nulla è addebitabile al De Finis, essendo per contro l'eventuale responsabilità erariale da porsi in capo al responsabile dell'ufficio finanziario che, nel caso di specie, ha posto in liquidazione il corrispettivo spettante allo Zito, senza accertarsi se fosse stato espletato l'onere di pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, sollecitando eventualmente gli organi competenti all'assolvimento di tale obbligo.

6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la domanda della Procura regionale sia infondata, non sussistendo gli elementi



della responsabilità amministrativa a carico del convenuto, con conseguente assoluzione del De Finis da ogni addebito.

7. Il proscioglimento comporta, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., la liquidazione, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, dell'ammontare dei compensi professionali per la difesa del convenuto.

Per l'ammontare della liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto dei "parametri" dettati dal Regolamento adottato con D.M. 10/03/2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 08/03/2018, n. 37) ed è stata applicata la riduzione di circa il 50% sul valore medio di tutte le fasi tenuto conto della non particolare complessità della controversia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 36455, assolve il convenuto Michele Maria Oreste Baldassarre De Finis dagli addebiti formulati a suo carico.

Liquida, a carico della Provincia di Foggia l'ammontare dei compensi spettanti alla difesa del convenuto, nella misura di €. 2.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 10%, IVA e CAP, come per legge.

Così deciso, in Bari, nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Andrea Costa

f.to Francesco Paolo Romanelli

Depositata in segreteria il 6/7/2021

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)